



COMUNE DI ONANO  
Piazza Monaldeschi n. 1 – 01010 Onano (Vt)  
Tel. 0763/78021 – Fax. 0763/78391  
comuneonano@pec.it

## **ORDINANZA N. 17 del 29/07/2025**

**OGGETTO: Rettifica ordinanza n. 9 del 14.06.2025**

### **IL SINDACO**

**RICHIAMATA** l' ordinanza n. 9 del 14.06.2025 avente come oggetto "Prevenzione incendi – Tutela Ambientale - obbligo pulizia fondi incolti dal 15/06/2025 al 30/09/2025"

**CONSTATATA** la presenza di errori di digitazione nell' ordinanza sopra indicata relativi a:

- come indicato dalla Regione Lazio, l' attività di antincendio boschivo e le attività connesse ad essa per la stagione estiva 2025 comprende il periodo intercorrente tra il 15 giugno 2025 e il 15 ottobre 2025 e non il 30 settembre 2025;
- come indicato dal D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii, in caso di mancata pulizia aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell'art.255 comma 1, sarà elevata una ammenda e non una sanzione amministrativa;

**RITENUTO NECESSARIO**, quindi, rettificare il contenuto dell' ordinanza con le seguenti sostituzioni:

- periodo intercorrente dal 15/06/2025 al 15/10/2025;
- In caso di mancata pulizia aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell'art.255 comma 1 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., sarà elevata un' ammenda da €.1000,00 a €.10.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

**VISTA** la legge 21/11/2000 n.353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";

**VISTO** il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*";

**VISTO** l'art.50, comma 5 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e ss.mm.ii., ai sensi del quale “[...] *in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana [...]*”;

**VISTO** l'art.54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto n.267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale “ *Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*”;

**VISTO** l'art.255 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.;

**VISTI** gli artt. 423, 423bis, 449 e 650 c.p.;

**VISTO** l'art.7bis, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 30/04/1992, n.285 e ss.mm.ii.;

**VISTI** gli artt.14 e 29 del codice della strada 30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii.;

**VISTI** gli artt. n.90,91,92,93,93,95 e 96 del Regolamento Regionale n.7 del 18/04/2005;

**VISTO** il D.Lgs.n.1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana;

**VISTO** il R.D. n.3267 del 30/12/1923;

## **ORDINA**

per le ragioni indicate in premessa, la rettifica dell' ordinanza n. 9 del 14.06.2025 con le seguenti sostituzioni:

- obbligo pulizia fondi incolti dal 15/06/2025 al 15/10/2025;
- nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre, stabilito di grave pericolosità a rischio di incendio boschivo, in tutte le aree che insistono sul territorio comunale a rischio di incendio di vegetazione o di incendio boschivo, di cui all'art.2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o in aree immediatamente ad esse adiacenti:
  - o il divieto, ai sensi dell'art.10, comma 5 della legge 353 del 21/11/2000, di tutte le azioni e le attività che potrebbero provocare, anche solo potenzialmente, l'innesco di un incendio;
  - o il divieto di accendere fuochi di ogni genere e, in particolare: il divieto di bruciare nei campi, anche in fondi incolti, le stoppie delle culture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti;
  - o il divieto di bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, vicinali, interpoderali, provinciali e i tratti autostradali, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati;

- il divieto di far brillare mine o usare esplosivi;
  - il divieto di usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  - il divieto di usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti);
  - il divieto di aprire o ripulire i viali parafulco con l'uso del fuoco;
  - il divieto di usare fornelli o inceneritori che producano faville e/o braci;
  - il divieto di fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  - il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (meglio note come "lanterne cinesi" o "lanterne volanti", dotate di fiamme libere) nonché articoli pirotecnici di qualsivoglia natura;
  - il divieto di fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
  - il divieto di transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata, all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli utilizzati nell'ambito di attività agro- silvo-pastorali autorizzate, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  - il divieto di mantenere la vegetazione infestante e/o rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
- dispone che sia consentita la bruciatura dei soli materiali di risulta provenienti da materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato, quali patate, sfalci ecc, esclusivamente al di fuori del centro abitato e sotto stretta sorveglianza da parte degli interessati, solo ed esclusivamente al di fuori dei periodi estivi di massima pericolosità per gli incendi boschivi (dal 15 giugno al 15 ottobre)
  - In caso di mancata pulizia aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell'art.255 comma 1 del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., sarà elevata un' ammenda da €.1000,00 a €.10.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.
  - In caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendi durante il periodo dal 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE sarà applicata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a €5.000,00 e non superiore ad €50.000,00, ai sensi dell'art.10 comma 6 della L.353 del 21/11/2000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6 della citata legge.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata presso l' albo pretorio online del sito istituzionale dell' ente;

- affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio;

- trasmessa agli enti specificati:

TALETE SPA [taletespa@certpec.taletespa.eu](mailto:taletespa@certpec.taletespa.eu)

PROVINCIA DI VITERBO [provinciavt@legalmail.it](mailto:provinciavt@legalmail.it)

CONSORZIO BONIFICA ETRURIA MERIDIONALE E SABINA [consorzioetruriameridionalesabina@pec.it](mailto:consorzioetruriameridionalesabina@pec.it)

- trasmessa alle seguenti istituzioni e forze dell'ordine:

- PREFETTURA DI VITERBO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO  
[protocollo.prefvt@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvt@pec.interno.it)

- CORPO VIGILI DEL FUOCO [com.viterbo@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.viterbo@cert.vigilfuoco.it)

- COMMISSARIATO P.S. [dipps195.00f0@pecps.poliziadistato.it](mailto:dipps195.00f0@pecps.poliziadistato.it)

- CARABINIERI COMANDO COMPAGNIA ONANO [tvt22389@pec.carabinieri.it](mailto:tvt22389@pec.carabinieri.it)

- COMANDO CARABINIERI FORESTALI DI ACQUAPENDENTE [fvt43082@pec.carabinieri.it](mailto:fvt43082@pec.carabinieri.it)

IL SINDACO

f.to Pacifico Biribicchi

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **29/07/2025** al **16/10/2025** al n. **355** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Responsabile della Pubblicazione*  
F.to Dott.ssa Ines Giuliani